

BVGer D-5826/2023 vom 25. September 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5826_2023_d20230925

FR: TAF D-5826/2023 du 25 septembre 2023

IT: TAF D-5826/2023 del 25 settembre 2023

Regeste

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere);
decisione della SEM del 25 settembre 2023

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM del 25 settembre 2023; per il resto, esso è respinto.

E. 2

I punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settembre 2023 sono annullati e gli atti di causa le sono trasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione nel senso dei considerandi della presente sentenza.

E. 3

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali parziali, è accolta.

E. 4

Non vengono assegnate indennità per le spese ripetibili.

E. 5

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:

E. 24

ottobre 2023, pag. 14), il Tribunale rileva che l'autorità inferiore non ha svolto alcuna indagine concreta, come invece richiesto dalle disposizioni legali di cui sopra e dalla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, con l'obiettivo di verificare se il ricorrente potesse concretamente essere affidato ad una struttura adeguata al fine di ottenere protezione e ciò fino al raggiungimento della maggiore età (15 dicembre 2024), che, alla luce di quanto sopra, non è possibile, con il versamento attuale degli atti, valutare se l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Turchia possa o meno essere considerata ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 al. 4 LStrI, che, di conseguenza, i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settembre 2023 devono essere annullati per violazione del diritto federale e accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e gli atti rinviati all'autorità inferiore affinché proceda ai complementi istruttori necessari al fine di rendere una nuova decisione, in punto all'esecuzione dell'allontanamento in Turchia, rispettosa della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA), che, in particolare, spetterà alla SEM estendere l'istruttoria conducendo

ulteriori indagini, in particolare attraverso l'ambasciata svizzera, al fine di accertare se, in caso di allontanamento in Turchia, esista una struttura adeguata che abbia effettivamente la capacità e la possibilità di prenderlo in carico, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva d'oggetto,

D-5826/2023 Pagina 9 che, in concreto, visto l'esito del ricorso, le spese processuali sarebbero da porre in parte a carico del ricorrente, parzialmente soccombente; che, tuttavia, per motivi di praticità, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali parziali (cfr. DTF 139 III 396 con-sid. 4.1), che, giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. anche artt. 7 e seg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, tuttavia, nel caso di specie, non sono attribuite indennità ripetibili essendo il ricorrente rappresentato dal mandatario designato dalla SEM (artt. 102h e 111ater LAsi; CONSTANTIN HRUSCHKA, Migrationsrecht Kommentar Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), Asylgesetz (AsylG), Bürgerrechtsgesetz (BüG) sowie Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 5a ed. 2019, ad art. 111ater n. 1), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che essa è dunque definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5826/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM del 25 settembre 2023; per il resto, esso è respinto. 2. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settembre 2023 sono annullati e gli atti di causa le sono trasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione nel senso dei considerandi della presente sentenza. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali parziali, è accolta. 4. Non vengono assegnate indennità per le spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.